



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
U.O.A. - ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE –
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

Assunto il 17/02/2025

Numero Registro Dipartimento 193

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2116 DEL 17/02/2025

Oggetto: Approvazione Schema di Protocollo di Intesa finalizzato alla cooperazione per attività di sensibilizzazione, formazione iniziale e continua in favore dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) della Calabria.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 69896
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 69896
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)";
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii";
- il Regolamento Regionale nr.11/2024 recante " Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022 e smi" ;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 - Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale nr.11/2024 recante "Modifica del regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 e successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con cui è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò - Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria - l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Salute e Welfare" nelle more dell'espletamento delle procedure di legge per l'individuazione del Dirigente titolare, per la durata, ai sensi dell'art. 10 del RR n. 11/2021 e s.m.i, di anni uno, salva l'estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare;
- il D.D.G. n. 15233 del 28 ottobre 2024 con cui è stato conferito l'incarico di reggenza dell'UOA "Assistenza Socio – Sanitaria e Socio – Assistenziale – Programmazione e Integrazione Socio - Sanitaria" presso il Dipartimento "Salute e Welfare" alla Dott.ssa Saveria Cristiano;
- il D.D.G. nr. 15682 del 08/11/2024 con cui è stata approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori/UOA del Dipartimento "Salute e Welfare";
- il D.D.G. n. 15985 del 14.11.2024 recante "D.D.G. n.15682 del 08.11.2024 – integrazione, modifica e riapprovazione dell'Allegato 2);
- il D.D.S. n. 4712 del 08.04.24, con cui è stata conferita alla funzionaria Sara Lo Presti, l'incarico di Responsabile del procedimento.

VISTI, ancora:

- Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;

- Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- D.G.R. n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- D.G.R. n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTI, altresì:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia", per come modificata dalla legge 2001, n. 149;
- le disposizioni contenute nel D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e del - D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale";
- la legge regionale n. 28 del 2004, ai sensi dell'art. 1 che istituisce la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» e da quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato: "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale, la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente è di competenza dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- le "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" predisposte dall'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per facilitare l'attuazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**", in vigore dal 6 maggio 2017;

PREMESSO che il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, unitamente ai membri della Consulta del Garante per la Tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati della Regione Calabria, Dipartimento Salute e Welfare; Università della Calabria; Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università Mediterranea di Reggio Calabria; Associazione Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati della Calabria intendono stipulare un Protocollo di Intesa al fine di stabilire una collaborazione istituzionale per la realizzazione di azioni coordinate per il supporto e la promozione della tutela volontaria dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e del loro accompagnamento nella fase di transizione all'età adulta;

RILEVATO che

- la materia afferente ai minori non accompagnati ed al passaggio alla maggiore età è disciplinata dalla Legge 7 aprile 2017 n. 47 sulle "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", c.d. "Legge Zampa", avente l'obiettivo di mettere a sistema il percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, sancire la centralità della tutela dei diritti dei minori e la loro uguaglianza davanti alla legge, a prescindere dallo status giuridico e rafforzare gli strumenti di tutela;
- l'art. 11 della citata Legge, prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione di un elenco di Tutori Volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini che, selezionati

e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, si rendono disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, (nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni) e che appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni siano stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei Tutori Volontari. Nei casi in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università;

POSTO che il Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria esercita l'attività di prevenzione, vigilanza, coordinamento, implementazione e supporto all'attuazione delle leggi regionali per la promozione del benessere collettivo ed in quest'ottica appare necessario implementare azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati e quindi di essere inseriti nel relativo elenco istituito presso i Tribunali per i minorenni della propria Regione;

ATTESO che il Protocollo di intesa il cui modello è approvato con il presente provvedimento (Allegato A) è finalizzato a stabilire la collaborazione tra le Parti per la promozione e la realizzazione di attività di sensibilizzazione, corsi di formazione e aggiornamento per gli aspiranti tutori volontari, residenti e/o domiciliati in Calabria, ai sensi della legge nr. 47 /2017. Più nello specifico è stipulato allo scopo di promuovere e realizzare:

1. Attività di sensibilizzazione e informazione sulla possibilità per i cittadini di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nei relativi elenchi istituiti presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Calabria.
2. Corsi di formazione iniziale per gli aspiranti tutori volontari residenti e/o domiciliati nella Regione Calabria, ex art. 11 della legge 47 del 2017.
3. Attività di formazione continua sul tema della tutela di MSNA rivolte ad aspiranti tutori volontari in attesa di nomina, tutori volontari iscritti presso gli elenchi dei Tribunali per i minorenni della Calabria, professionisti dei servizi di welfare del territorio e degli operatori del sistema di accoglienza per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei Minori stranieri.
4. Attività di sostegno (per esempio tramite forme di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze) ai tutori volontari nominati.
5. Il monitoraggio delle attività del Protocollo di intesa e l'approfondimento conoscitivo delle esperienze di tutela volontaria sul territorio.

RITENUTO di individuare la funzionaria avvocato Sara Lo Presti, quale referente del Dipartimento Salute e Welfare di questa Amministrazione, per dare attuazione al Protocollo di Intesa (per come previsto all'art. 8 del Protocollo stesso) il cui schema è approvato con il presente atto relativamente ai compiti regionali;

PRECISATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo previsto e riconosciuto alcun emolumento comunque denominato e/o rimborsi spese in favore del referente;

ATTESTATO che il provvedimento è espressamente formulato su proposta del Responsabile del procedimento, giusta D.D.S. n. 4712 del 08.04.24, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio - procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate, per costituirne parte integrante e sostanziale

- **Di approvare** lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato alla cooperazione per attività di sensibilizzazione, formazione iniziale e continua in favore dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompanati (MSNA) della Calabria, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- **Di individuare** quale referente per il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria la funzionaria avvocato Sara Lo Presti, per dare attuazione al Protocollo di Intesa, per come previsto all'art. 8 del Protocollo stesso;
- **Di stabilire** che per la partecipazione al Protocollo di Intesa non è previsto alcun rimborso o gettone di presenza comunque denominato e, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. n.11/2011, art. 20, e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Sara Lo Presti
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

Saveria Cristiano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabrò
(con firma digitale)



PROTOCOLLO DI INTESA
finalizzato alla cooperazione per attività di sensibilizzazione, formazione
iniziale e continua in favore dei Tutori Volontari
di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) della Calabria.



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, con sede in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova snc, C.F. 92076200804, legalmente rappresentata dal Cav. Prof. Antonio Marziale,

Regione Calabria con sede legale c/o Cittadella Regionale- Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro legalmente rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del “Dipartimento Salute e Welfare” domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località Germaneto sede del predetto Ente.

Università della Calabria, di seguito denominata UNICAL, con sede in Rende (CS), Via Ponte Pietro Bucci, C.F. 80003950781, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Leone,

Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", con sede in Catanzaro, Viale Europa loc. Germaneto, C.F. 97026980793, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Cuda,

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria (RC) Via dell'Università, 25 (già Salita Melissari), C.F. 80006510806, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti,

Associazione Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati della Calabria ODV, con sede in Catanzaro, Viale Vincenzo De Filippis n. 68 C.F. 97111890790, legalmente rappresentata dal Presidente Avvocato Domenico Oliverio,

Arcidiocesi Cosenza-Bisignano – Ufficio Migrantes, con sede in Cosenza, Piazza Parrasio 16, C.F. 98012000786, legalmente rappresentata dall'Arcivescovo Mons. Giovanni Checchinato

Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S. con sede in Verona (VR), in Via San Zeno in Monte n. 23 - 37129 VERONA, Codice fiscale 93300770232 – P. IVA 04933260236 - nella persona di Alessandro Padovani – in qualità di Direttore;

C.I.D.I.S. (Centro Informazione Documentazione e Iniziativa Per lo Sviluppo) Impresa Sociale -ETS C.F. 94015970547, con sede legale in Via della Viola, 1 06122 Perugia (PG) e sede operativa Corso Cavour 7/9, 87011 in Cassano All'Ionio (CS) nella persona della legale rappresentante Dott.ssa Maria Teresa Terreri;

Fondazione Città Solidale Onlus P. IVA 02273080792, con sede legale in Via della Solidarietà, 1 - 88100 Catanzaro nella persona del legale rappresentante e Presidente Padre Piero Puglisi;

Arci Reggio Calabria APS, CF. 92024270800 - P. Iva 02730760804 con sede legale a Reggio Calabria (RC), in via Gebbione a mare n. 6 - 89129, nella persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore

Riham

Moumine.



di seguito congiuntamente denominati "Parti"

- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;
- Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia", per come modificata dalla legge 2001, n. 149;
- Viste le disposizioni contenute nel D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e del - D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale";
- Vista L.R. n. 28 del 2004, ai sensi dell'art. 2 che istituisce la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» e da quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- Vista l'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato: "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale, la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente è di competenza dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- Viste le "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" predisposte dall'Autorità garante;

PREMESSO CHE

- Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, unitamente ai membri della Consulta del Garante per la Tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati della Regione Calabria, Regione Calabria - Dipartimento Salute e Welfare; Università della Calabria; Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia"; Università Mediterranea di Reggio Calabria; Associazione Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati della Calabria confermano la volontà di stipulare il presente Protocollo d'intesa, al fine di stabilire una collaborazione istituzionale per la realizzazione di azioni coordinate per il supporto e la promozione della tutela volontaria dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e del loro accompagnamento nella fase di transizione all'età adulta;
- Per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di



attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Il tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà ed occasione di promozione della cultura dell'accoglienza (Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari - ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47);

- La norma di riferimento in materia di minori non accompagnati e di passaggio alla maggiore età è la Legge 7 aprile 2017 n. 47 sulle "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", c.d. "Legge Zampa", **avente ha** l'obiettivo di mettere a sistema il percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, sancire la centralità della tutela dei diritti dei minori e la loro uguaglianza davanti alla legge, a prescindere dallo status giuridico, e rafforzare gli strumenti di tutela;
- L'art. 11 della Legge 47/2017, prevede che presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione di un elenco di Tutori Volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini che, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, si rendano disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, (nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni) e che appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni, siano stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei Tutori Volontari;
- Per esercitare la tutela volontaria di un minore straniero non accompagnato è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari, pubblicato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della propria Regione o Provincia autonoma, ed è obbligatorio seguire un corso di formazione di 24/30 ore relativamente ad aspetti fenomenologici, giuridici e socio- psicologici, e confermare la propria disponibilità ad essere nominati dal Tribunale per i minorenni;
- Il Garante dell'Infanzia Regionale è impegnato a promuovere l'attuazione di iniziative finalizzate alla protezione dei minori stranieri non accompagnati, attraverso il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle leggi nazionale e dalle convenzioni internazionali;
- Il Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria esercita l'attività di prevenzione, vigilanza, coordinamento, implementazione e supporto all'attuazione delle leggi regionali per la promozione del benessere collettivo;
- Le Università sono impegnate in attività istituzionali di valorizzazione delle conoscenze ovvero di Terza Missione/Impatto sociale, tra i cui campi di azione ricadono l'apprendimento permanente e la didattica aperta (es. corsi di formazione continua, MOOC, corsi di formazione, perfezionamento o aggiornamento per lavoratori e professionisti, *open badge* e micro-credenziali, attestazioni e certificazioni di competenze, corsi per adulti);
- L'Associazione Tutori Volontari MSNA della Calabria mira a garantire che i diritti fondamentali dei minori stranieri non accompagnati siano pienamente rispettati, ma anche a rappresentare un nuovo punto di riferimento stabile sul territorio regionale per i minori stranieri soli nella delicata fase di passaggio alla maggiore età, affinché possano gradualmente acquisire livelli sempre maggiori di autonomia socio-economica e lavorativa;



- La Conferenza Episcopale Calabria – Commissione Regionale per le Migrazioni, il C.I.D.I.S. (Centro Informazione Documentazione e Iniziativa Per lo Sviluppo) Impresa Sociale -ETS, Fondazione Città Solidale Onlus, Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S. e Arci Reggio Calabria APS, con ampia esperienza nel settore, sono attualmente impegnati in attività di sensibilizzazione e promozione della Tutela Volontaria, oltre che potenziamento di una rete di supporto e accompagnamento dei Tutori Volontari, iscritti negli elenchi depositati presso i due Tribunali di Corte d'appello della Regione Calabria ed aventi in tutela minori stranieri non accompagnati.

Considerato che è necessario:

- Implementare azioni di sensibilizzazione e d'informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati, e, quindi, di essere inseriti nel relativo elenco istituito presso i Tribunali per i minorenni della propria Regione;
- Assicurare ogni anno almeno un corso di formazione, per tutti coloro che abbiano aderito al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità ed alimentare l'elenco del Tribunale per i minorenni della Regione Calabria;
- Garantire ai tutori nominati la possibilità di partecipare ad eventi di aggiornamento periodico (per esempio su novità legislative e giurisprudenziali) e di fruire di appositi strumenti di sostegno (per esempio gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico);
- Offrire una formazione continua sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati ai professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali ed agli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati, per informarli sugli aggiornamenti normativi e dotarli degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri, facendo particolare attenzione ai rapporti con la figura dei tutori volontari;
- Garantire il monitoraggio delle attività del Protocollo e l'approfondimento conoscitivo delle esperienze di tutela volontaria sul territorio.

VISTI

- Lo Statuto e i Regolamenti degli Atenei coinvolti, nonché i loro Piani Strategici d'Ateneo 2023-2025;
- Lo Statuto dell'Associazione Tutori Volontari MSNA della Calabria ODV;
- Lo Statuto e i Regolamenti delle Parti coinvolte;
- Le Linee guida sulla Terza Missione e Impatto Sociale dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR, 2018).



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse, al pari del contenuto delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 (Finalità)

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato a stabilire la collaborazione tra le Parti sopra nominate per la promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione, corsi di formazione e aggiornamento per gli aspiranti tutori volontari, residenti e/o domiciliati in Calabria, ai sensi della legge nr. 47 /2017. Più nello specifico è stipulato allo scopo di promuovere e realizzare:

1. Attività di sensibilizzazione e informazione sulla possibilità per i cittadini di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nei relativi elenchi istituiti presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Calabria.
2. Corsi di formazione iniziale per gli aspiranti tutori volontari residenti e/o domiciliati nella Regione Calabria, ex art. 11 della legge 47 del 2017.
3. Attività di formazione continua sul tema della tutela di MSNA rivolte ad aspiranti tutori volontari in attesa di nomina, tutori volontari iscritti presso gli elenchi dei Tribunali per i minorenni della Calabria, professionisti dei servizi di welfare del territorio e degli operatori del sistema di accoglienza per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei Minori stranieri.
4. Attività di sostegno (per esempio tramite forme di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze) ai tutori volontari nominati.
5. Il monitoraggio delle attività del Protocollo di intesa e l'approfondimento conoscitivo delle esperienze di tutela volontaria sul territorio.

Articolo 3 (Attività di sensibilizzazione e di informazione)

Al fine di ampliare l'elenco dei tutori volontari, le Parti si impegnano a dare la massima diffusione delle iniziative programmate e realizzate, tenendo conto delle procedure previste dai propri enti. In particolare, le Parti organizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati ed essere inseriti nei relativi elenchi istituiti presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Calabria.



Articolo 4

(Attività formativa per gli aspiranti tutori volontari)

È previsto almeno un corso di formazione all'anno per aspiranti tutori volontari residenti e/o domiciliati nella Regione Calabria rivolto a coloro che abbiano aderito al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità e alimentare gli elenchi presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Calabria.

La formazione degli aspiranti volontari consta di almeno trenta (30) ore di attività didattica organizzata secondo i contenuti interdisciplinari indicati dall'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nelle "Linee guida per la formazione, la selezione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47" – e si basa sull'interazione tra docenti universitari e operatori di enti che nelle realtà locali operano in favore di MSNA. È altresì promosso il coinvolgimento come formatori, a titolo gratuito, di tutori già nominati e ragazzi stranieri maggiorenni.

Articolo 5

(Formazione continua dei tutori nominati, degli aspiranti tutori in attesa di nomina e dei professionisti dei servizi territoriali e delle strutture di accoglienza)

Le Parti si impegnano a co-progettare e realizzare eventi di formazione continua secondo un approccio fenomenologico, giuridico e socio-psico-pedagogico, da rivolgere a tutori Volontari di MSNA, professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali e operatori delle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo di un insieme di competenze utili al migliore svolgimento, nei rispettivi ambiti professionali, delle attività collegate alla tutela e cura dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani in transito verso l'età adulta, con particolare riguardo ai percorsi di autonomia e inclusione socio-economica e abitativa. Le attività formative potranno consistere in incontri di aggiornamento tematico, seminari, workshop, anche tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai tutori volontari, per esempio rispetto alla delicata fase di transizione alla maggiore età, con possibile coinvolgimento degli operatori che a vario titolo operano nell'ambito dell'accoglienza, cura e protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La formazione continua consta di almeno due incontri all'anno in presenza e/o online.

Articolo 6

(Accompagnamento ai tutori volontari nominati)

Fermo restando le attività formative di cui agli articoli 4 e 5, le Parti garantiscono forme di accompagnamento e sostegno ai tutori volontari, per esempio promuovendo il confronto tra esperienze maturate o in corso.

Articolo 7

(Monitoraggio, documentazione e coordinamento delle esperienze di tutela volontaria)

Al termine di ogni anno, le Parti si impegnano a realizzare un monitoraggio delle attività di formazione e sostegno erogate.



Inoltre, si impegnano a realizzare un approfondimento conoscitivo congiunto e di un confronto in riferimento alle esperienze di tutela volontaria sul territorio calabrese, anche al fine di individuare criticità ed elaborare azioni correttive negli ambiti di propria competenza.

Infine, le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente e, per quanto possibile, ad assicurare il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti sul territorio in tema di tutela volontaria.

Articolo 8 **(Attuazione del Protocollo)**

1. Le parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico-scientifico composto dai referenti di ciascun ente, di seguito elencati, con la funzione di definire azioni e modalità di attuazione del presente Protocollo.

Il Comitato tecnico-scientifico, elemento di garanzia per le Parti assumerà i seguenti compiti:

- Programmazione e coordinamento delle attività di cui agli artt. 3 - 7 del presente Protocollo di intesa;
- Verifica degli stati di avanzamento;
- Verifica dei risultati conseguiti.

Per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria è designato quale referente _____;

Per la Regione Calabria, Dipartimento "Salute e Welfare" è designato quale referente _____;

Per l'Università della Calabria è designato quale referente _____;

Per l'Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia è designato quale referente _____;

Per l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è designato quale referente _____;

Per l'Associazione Tutori Volontari MSNA della Calabria ODV è designato quale referente _____;

Per l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, è designato quale referente _____;

Per la Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S. è designato quale referente _____;

Per il Centro Informazione Documentazione e Iniziativa Per lo Sviluppo Impresa Sociale - ETS è designata quale referente _____;

Per la Fondazione Città Solidale Onlus è designato quale referente _____;

Per Arci Reggio Calabria APS è designato quale referente _____.

Ai fini della definizione e condivisione dei contenuti formativi, nonché della predisposizione del materiale didattico, sarà favorita la costituzione di gruppi di lavoro tematici in ambito fenomenologico, giuridico e socio-psico-pedagogico, con almeno un referente di ciascun Ateneo per ognuno dei gruppi di lavoro ed eventuali altri referenti indicati dalle Parti.



La composizione dei gruppi di lavoro sarà dettagliata successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo a cura del Comitato Tecnico-Scientifico.

L'eventuale partecipazione di altro personale sarà favorita per assicurare un migliore svolgimento delle attività previste dal Protocollo e definite in fase di programmazione delle singole attività. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione agli altri firmatari del presente Protocollo.

Articolo 9

(Impegni del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria)

1. Il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria **si impegna** a coordinare le diverse fasi delle azioni previste dal presente Protocollo in conformità alle competenze attribuite dalla normativa. In particolare, si impegna a:
 - a) Pubblicare un bando pubblico e aperto a livello regionale per la selezione dei Tutori volontari da inserire negli appositi elenchi istituiti presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Calabria;
 - b) Acquisire, mediante il personale di segreteria del proprio Ufficio, le domande inoltrate dagli aspiranti Tutori volontari e a trasmettere l'elenco con gli Enti formativi ai fini di una migliore organizzazione delle attività di formazione iniziale e continua.
 - c) Gestire, mediante il proprio Ufficio, degli aspetti burocratici, amministrativi e operativi relativi alla gestione delle attività di formazione, in costante collaborazione con gli Enti formativi.
 - d) Garantire il raccordo con la Magistratura minorile;
 - e) Garantire il raccordo con la Regione Calabria, gli Enti Gestori dei servizi sociali, con i responsabili delle strutture di accoglienza e con le istituzioni pubbliche, che a diverso titolo sono coinvolte nell'attività del tutore volontario.
 - f) Favorire e supportare le attività di monitoraggio e documentazione delle attività di formazione e sostegno erogate al termine di ogni anno in relazione alle esperienze di tutela volontaria sul territorio calabrese.

Articolo 10

(Impegni della Regione Calabria)

La Regione Calabria, mediante il Dipartimento "Salute e Welfare", si impegna a:

- a) Promuovere attività di sensibilizzazione e informazione volte a valorizzare il ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati per incrementare l'elenco dei tutori volontari;
- b) Favorire il coinvolgimento attivo dei professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali e degli Operatori delle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati nelle attività di formazione continua per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo di un insieme di competenze utili al migliore svolgimento, nei rispettivi ambiti professionali, delle attività collegate alla tutela e cura dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani in transito verso l'età adulta, con particolare riguardo ai percorsi di autonomia e inclusione socio-economica e abitativa.



Articolo 11

(Impegni delle Università firmatarie)

Le Università firmatarie del presente Protocollo si impegnano a:

- a) assumere il coordinamento didattico, co-programmare, co-progettare e co-gestire la formazione iniziale e continua di cui agli articoli 4 e 5 con gli enti della Consulta per la Tutela dei MSNA presso l'Ufficio del Garante regionale della Calabria, coinvolgendo attivamente anche altre realtà locali che operano in favore di MSNA
- b) mettere a disposizione risorse umane, logistiche e tecnologiche per la realizzazione delle attività ivi previste;
- c) realizzare – in collaborazione con le altre Parti – un monitoraggio annuale delle attività di formazione e sostegno di cui al presente Protocollo e, in generale, disegnare e realizzare approfondimenti conoscitivi delle esperienze di tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati nella Regione Calabria;

Per l'**Università della Calabria** sono coinvolti i Dipartimenti di "Culture, Educazione e Società" e di "Scienze Politiche e Sociali". È, inoltre, coinvolto il Liaison Office dell'Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale.

Per l'**Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia"** sono coinvolti il Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia e il Dipartimento in scienze della salute.

Per l'**Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria** è coinvolto il Dipartimento di "Giurisprudenza Economia e Scienze Umane" - DiGiEs

Articolo 12

(Impegni dell'Associazione Tutori Volontari MSNA della Regione Calabria O.D.V.)

L'Associazione Tutori Volontari MSNA della Calabria ODV si impegna a:

- a) contribuire alle attività di sensibilizzazione e informazione sul ruolo centrale dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati per garantire l'ampliamento dell'elenco dei tutori volontari.
- b) favorire forme di accompagnamento e sostegno ai tutori volontari, in particolare attraverso il confronto tra esperienze maturate o in corso.
- c) contribuire alla definizione di fabbisogni formativi specifici, tenendo conto del contesto socio-economico e normativo della Calabria.
- d) Sostenere le attività di formazione condividendo esperienze dirette e buone pratiche dei tutori volontari di MSNA nei territori della Calabria.

Articolo 13

(Impegni degli enti aderenti alla Consulta per la Tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati della Regione Calabria)

Gli Enti aderenti alla Consulta per la Tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati della Regione Calabria, l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano – Ufficio Migrantes, la Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S., il Centro Informazione Documentazione e Iniziativa Per lo Sviluppo Impresa Sociale-ETS, la Fondazione Città Solidale Onlus, l'Arci Reggio Calabria APS si impegnano a:



- a) Contribuire alle attività di sensibilizzazione e informazione sulla figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati per garantire l'aggiornamento e l'ampliamento dell'elenco dei tutori volontari.
- b) Affiancare l'ufficio del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza negli adempimenti previsti dal presente Protocollo, in particolare collaborando alle attività organizzative e di segreteria didattica.
- c) Co-programmare, co-progettare e co-gestire la formazione iniziale e continua di cui agli articoli 4 e 5 in sinergia con le Università del presente Protocollo e favorendo anche il coinvolgimento delle altre realtà locali che operano in favore di MSNA.
- d) Favorire forme di accompagnamento e sostegno ai tutori volontari, anche attraverso il confronto tra esperienze maturate o in corso.
- e) Contribuire al monitoraggio delle attività di formazione e sostegno di cui al presente Protocollo, nonché alle iniziative di tutela volontaria in Calabria.

Articolo 14 (Aspetti economici)

Il presente Protocollo di intesa è stipulato a titolo gratuito, pertanto, non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Ogni eventuale onere potrà essere determinato solo successivamente e sulla base di accordi specifici, che definiranno dettagliatamente impegni, oneri, modalità attuative e risorse complessive (economiche, professionali, strumentali), sottoscritti dalle parti interessate, previa verifica della sussistenza e disponibilità di fondi.

Articolo 15 (Durata)

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti prima della scadenza.

Articolo 16 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività)

I risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte in attuazione del presente Protocollo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Protocollo.

Art.17 (Trattamento dei dati personali)

Le informazioni e i dati raccolti nel corso delle attività previste nel presente accordo di collaborazione sono utilizzabili per le esclusive finalità dell'intesa e per scopi di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR),



nonché il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, le Parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali relativi a ciascuna di esse, raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione del presente accordo.

Le Parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra di esse, nell'ambito delle finalità del presente accordo, e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

Le Parti si impegnano, pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria è

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale- Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro e ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare è raggiungibile al seguente indirizzo Pec, dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'Avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1° giugno 2018. È possibile rivolgersi a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per l'Università della Calabria è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per la Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia è _____

Il titolare dei trattamenti dei dati personali è l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria rappresentata legalmente dalla persona del



Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Associazione Tutori Volontari Minori Stranieri non Accompagnati della Calabria ODV è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per la Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S. è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Centro Informazione Documentazione e Iniziativa Per lo Sviluppo Impresa sociale - ETS è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per la Fondazione Città Solidale Onlus è

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per l'Arci Reggio Calabria APS è

Articolo 18

(Modifica, recesso e revoca del Protocollo di Intesa)

L'ampliamento e/o la modifica del presente Protocollo dovrà essere sottoposto a un ulteriore accordo sottoscritto dalle Parti.

Ciascuno degli enti contraenti il presente atto di impegno può esercitare il diritto di recesso unilaterale, previa formale comunicazione agli altri enti aderenti da inoltrare a mezzo di lettera raccomandata A. R. o tramite Pec, con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni prima del recesso.

Il recesso è operativo a decorrere dal 60° giorno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'Ente proponente gli impegni assunti e/o da assumere fino alla data di operatività del recesso.

Il presente accordo può essere revocato da parte degli Enti stipulanti nel caso in cui venga espressa da parte degli stessi la volontà di procedere alla sua revoca. In tal caso, il Protocollo di Intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre successivo.



Articolo 19

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Protocollo è regolato dalla Legge dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Art. 20

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente atto è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Il presente Protocollo è immediatamente esecutivo e impegnativo tra le parti.



Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Una copia sottoscritta del presente accordo viene inviata alle Parti a mezzo posta elettronica.

Luogo, li

**Per Garante per l'Infanzia
e l'Adolescenza della Regione Calabria**

**Per la Regione Calabria,
Dipartimento Salute e Welfare**

Per l'Università della Calabria

**Per l'Università degli Studi di
Catanzaro "Magna Graecia"**

**Per l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria**

**Per l'Associazione Tutori Volontari
Minori Stranieri Non Accompagnati
della Calabria ODV**

**Per l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
– Ufficio Migrantes**

**Per Fondazione Don Calabria
per il Sociale E.T.S.**

**Per il Centro Informazione
Documentazione e Iniziativa
Per lo Sviluppo Impresa Sociale -ETS**

Per la Fondazione Città Solidale Onlus

Per l'Arci Reggio Calabria APS
